

Accesso documentale (disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 - *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*)

Le richieste di accesso documentale possono essere inoltrate da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Diversamente, se l'obiettivo dell'accesso è di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, è necessario presentare una richiesta di accesso civico generalizzato (D.lgs. 33/2013, art. 5, co. 2).

Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso, debitamente motivata, è presentata all'Ufficio che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente ovvero all'Ufficio per le Relazioni con il pubblico (URP).

Il procedimento

Entro trenta giorni dall'acquisizione all'Ufficio protocollo dell'istanza, ovvero dal suo perfezionamento, il responsabile del procedimento decide sull'istanza di accesso con provvedimento motivato, dandone comunicazione al richiedente.

Decorso inutilmente il termine sopra indicato, la domanda di accesso si intende respinta.

In caso di accoglimento della domanda di accesso, al richiedente viene indicato il nominativo della persona e l'ufficio competente presso cui, entro un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni lo stesso o persona da lui incaricata può prendere visione ed eventualmente estrarre fotocopia dei documenti, l'orario durante il quale può avvenire la consultazione ed ogni altra indicazione necessaria per potere esercitare concretamente il diritto di accesso (art. 7 DPR 184/2006).

L'accesso ai documenti non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

In caso di diniego, espresso o tacito, o di differimento dell'accesso sono ammessi i rimedi di cui all'art. 25 della legge n. 241/1990.

L'esame dei documenti si svolge, presso la sede indicata nell'atto di accoglimento della domanda, nelle ore di ufficio, alla presenza del personale addetto, che redige apposito verbale. In alternativa, la copia dei documenti può essere rilasciata, anche tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata eventualmente indicato, subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990 e secondo quanto specificato nel regolamento [D.D. n 662/2019](#).

Responsabili

Ufficio che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

Contro il diniego all'accesso, espresso o tacito, e contro i provvedimenti di limitazione e differimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo, ovvero alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, a norma dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e secondo le modalità di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 184 del 2006.

TIPO ACCESSO	Ufficio cui rivolgere l'istanza	Riesame
<p style="text-align: center;">ACCESSO DOCUMENTALE</p>	<p style="text-align: center;">Amministrazione che ha formato/detiene il documento <i>Modulo accesso documentale</i></p>	<p><i>In caso di silenzio-diniego o di differimento:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Commissione per l'accesso ai documenti amm.vi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri <p><i>in alternativa:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - TAR